

---

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2379

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISTIAN IANNUZZI, SPESSOTTO, NICOLA BIANCHI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DELL'ORCO, LIUZZI, DE LORENZIS

Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina della fermata e della sosta dei velocipedi sui marciapiedi

Presentata il 14 maggio 2014

torna su

Onorevoli Colleghi! La mobilità ciclistica costituisce una modalità di spostamento atta a risolvere problemi come l'inquinamento ambientale, atmosferico e acustico, nonché a promuovere il miglioramento della qualità della vita e dell'efficienza della viabilità e l'aumento della sicurezza stradale.

A tale fine è necessario prevedere ogni incentivo possibile per un cambiamento negli stili di vita e, dunque, anche nelle modalità di trasporto. Nonostante la bicicletta sia un mezzo di trasporto ad alta efficienza, ad oggi le città italiane sono perlopiù sprovviste di parcheggi adeguati a garantire al ciclista una sosta sicura e stabile nelle diverse aree urbane. Si ritiene opportuno, dunque, al fine di incoraggiare la mobilità dolce, modificare le normative che non consentono la sosta agevole delle biciclette.

L'articolo 1 della proposta di legge, pertanto, modifica l'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, permettendo, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, il parcheggio di biciclette sui marciapiedi a condizione che non si rechi intralcio al transito di merci, veicoli e pedoni.

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2014

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il divieto di cui alla presente lettera non si applica, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio, alle biciclette, a condizione che esse non rechino intralcio al transito di merci, di veicoli e di pedoni e in particolare dei disabili visivi lungo le traiettorie delle corsie preferenziali a essi riservate».